

XIX legislatura

A.S. 1358:

“Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014”

Febbraio 2025

n. 225



servizio del bilancio
del Senato

SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – ✉ @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2025). Nota di lettura, «A.S.1358: “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014”». NL225, febbraio 2025, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

PREMESSA	1
ARTICOLO 1 DEL DDL DI RATIFICA (<i>AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA</i>).....	2
ARTICOLO 2 DEL DDL DI RATIFICA (<i>ORDINE DI ESECUZIONE</i>)	2
ACCORDO ITALO-MACEDONE IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE.....	2
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	2
TITOLO II DISPOSIZIONI SULLA LEGISLAZIONE APPLICABILE	3
TITOLO III DISPOSIZIONI PARTICOLARI.....	5
Capitolo I Malattia (ivi compresa la Tubercolosi) e Maternità	5
Capitolo II Pensioni	9
Capitolo III Infortuni sul lavoro e malattie professionali	11
Capitolo IV Disoccupazione.....	13
Capitolo V Prestazioni Familiari	15
TITOLO IV DISPOSIZIONI DIVERSE	17
TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	18
ARTICOLO 3 DEL DDL DI RATIFICA (DISPOSIZIONI FINANZIARIE)	19

PREMESSA

Il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.

Il provvedimento è costituito di 4 articoli ed è corredato di RT, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.

L'Accordo è formato da 48 articoli.

La RT riporta l'aggiornamento richiesto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. 29/0007524 del 5/8/2024 concernente la stima degli oneri finanziari riguardanti la ratifica dell'Accordo in esame, con decorrenza prevista dal 2025. Ricorda che l'Accordo Italia/Macedonia è stato negoziato con il preciso intento di sostituire la vigente Convenzione di sicurezza sociale con la ex Jugoslavia, firmata il 14 novembre 1957, ratificata con legge n. 885 del 1960, entrata in vigore il 1° gennaio 1961 e ancora in vigore tra Italia e Macedonia. Tale Convenzione oggi risulta molto più onerosa rispetto al testo che si intende ratificare, firmato nel 2014. La convenzione del 1957 con la ex Jugoslavia, infatti, riflette la particolare situazione storica nella quale fu negoziata, che comportava l'esigenza italiana di tutelare la nostra comunità oltre confine.

La RT premette poi che le valutazioni di minori oneri, rispetto al testo vigente, derivano da un mutato quadro giuridico: l'effetto riduttivo degli oneri è correlato all'aumento del requisito minimo per la c.d. "totalizzazione internazionale" a fini pensionistici, che passa da un solo contributo ad un anno di contribuzione; all'esportazione della prestazione di disoccupazione, che viene limitata a 3 mesi e non più a 6, come invece previsto dall'attuale convenzione italo-jugoslava; alla sospensione del diritto all'ANF, in caso di sussistenza di analogo diritto nell'altro Stato.

Il nuovo accordo bilaterale reca disposizioni complessivamente più restrittive su importanti aspetti di impatto finanziario, quali quelli sopra evidenziati, ed è pertanto caratterizzato da un maggior rigore rispetto alla vigente convenzione.

Ciò consente di ritenere che tendenzialmente risulti meno oneroso rispetto alle previsioni contenute nella convenzione attualmente in vigore.

Nei successivi paragrafi compaiono le valutazioni, rielaborate alla luce del quadro socioeconomico determinato dalla pandemia, degli effetti finanziari del nuovo Accordo rispetto alla vigente normativa.

Gli effetti finanziari di cui trattasi, sviluppati per un decennio, si basano sull'ipotesi che l'Accordo entri in vigore il 1° gennaio 2025.

ARTICOLO 1 DEL DDL DI RATIFICA (AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA)

Il comma 1 autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.

ARTICOLO 2 DEL DDL DI RATIFICA (ORDINE DI ESECUZIONE)

Il comma 1 dà piena ed intera esecuzione all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 48 dell'Accordo stesso.

Al riguardo, nulla da osservare.

ACCORDO ITALO-MACEDONE IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

L'articolo 1 (Definizioni) reca le definizioni dei termini utilizzati nell'Accordo.

L'articolo 2 (Campo di applicazione materiale) individua il campo di applicazione dell'Accordo che riguarda la legislazione in materia di invalidità, vecchiaia, prestazioni ai superstiti, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) e la gestione separata dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO). Detto Accordo si applica altresì all'indennità di malattia, comprese la tubercolosi e maternità; all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; alle prestazioni familiari; all'assicurazione contro la disoccupazione; ai regimi speciali di assicurazione sostitutivi ed esclusivi stabiliti per determinate categorie.

Il presente Accordo si applicherà egualmente alle legislazioni che completeranno o modificheranno le legislazioni di cui al precedente comma.

Il presente Accordo si applicherà, altresì, alle legislazioni di uno Stato contraente che estenderanno i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori o che istituiranno nuovi regimi di sicurezza sociale, sempreché il Governo dell'altro Stato contraente non notifichi la sua opposizione al Governo del primo Stato entro tre mesi dalla data di comunicazione ufficiale di dette legislazioni.

Il presente Accordo non si applica alle legislazioni dei due Stati contraenti relative alla pensione sociale ed alle altre prestazioni non contributive erogate a carico di fondi pubblici, nonché all'integrazione al trattamento minimo, salvo quanto previsto dall'articolo 22.

Le disposizioni previste dal presente Accordo verranno attuate in conformità con le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi internazionali e, per quanto concerne l'Italia, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea. Il presente Accordo verrà attuato, altresì, in conformità con le disposizioni dell'Accordo di Stabilizzazione e di Associazione tra le Comunità Europee e gli Stati Membri da una parte, e la Macedonia dall'altra, firmato il 9 aprile 2001, ed entrato in vigore il 1° aprile 2004.

L'articolo 3 (Campo di applicazione personale) prevede che l'Accordo si applichi alle persone che siano state o siano soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati, nonché ai loro familiari e superstiti.

L'articolo 4 (Parità di trattamento) stabilisce che le persone soggette all'Accordo godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi previsti dalla legislazione di ciascuno Stato alle

stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Per quanto riguarda l'Italia, la parità di trattamento sarà assicurata anche ai cittadini dell'Unione europea.

Al riguardo, andrebbe assicurato che la vigente Convenzione italo-jugoslava già ricomprenda nel suo ambito oggettivo di applicazione, complessivamente considerando le lettere a), h) ed i) del comma 1 dell'articolo 2 della stessa, le gestioni dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) e la gestione separata dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) (di cui all'articolo 2 in esame), allora non ancora esistenti o soltanto *in fieri*¹.

TITOLO II DISPOSIZIONI SULLA LEGISLAZIONE APPLICABILE

L'**articolo 5 (Disposizioni generali)** prevede che, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli 6 e 7, i lavoratori ai quali si applicano le disposizioni del presente Accordo siano soggetti alla legislazione dello Stato contraente in cui svolgono la loro attività lavorativa.

In particolare, l'**articolo 6 (Disposizioni particolari)** prevede le seguenti eccezioni:

- il lavoratore dipendente di una impresa con sede in uno degli Stati, inviato nel territorio dell'altro Stato, rimarrà soggetto alla legislazione del primo Stato a condizione che la trasferta non superi il periodo di 24 mesi;
- un lavoratore autonomo che si reca ad esercitare tale attività nel territorio dell'altro Stato continua ad essere assicurato in base alla legislazione del suo Stato, purché la trasferta non superi il periodo di 24 mesi;
- il personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo, su strada o per ferrovia rimane soggetto esclusivamente alla legislazione dello Stato sul cui territorio ha sede l'impresa; i lavoratori dipendenti da imprese di interesse pubblico esercenti servizi di telecomunicazioni, da imprese esercenti trasporto di passeggeri o di merci per ferrovia, su strada, per via aerea o marittima, che abbiano la loro sede principale nel territorio di uno degli Stati contraenti e inviati nel territorio dell'altro Stato contraente presso una succursale o una rappresentanza permanente, rimangono soggetti alla legislazione dello Stato in cui si trova la sede principale;
- i membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno degli Stati sono soggetti alla legislazione dello Stato di bandiera. I lavoratori assunti per lavori di carico e scarico della nave,

¹ La legge n. 1533/56 istituisce l'obbligo dell'assicurazione per la malattia degli artigiani. Ai sensi del secondo comma dell'art. 1 "sono considerati artigiani i titolari di imprese che abbiano i requisiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860 (ora abrogata, perché sostituita dalla legge quadro sull'artigianato: L. n. 443/1985), sulla disciplina giuridica dell'artigianato". Il DPR n. 266/57 estende ai soci delle società artigiane (semplici e in nome collettivo) la stessa tutela: "Qualora l'impresa artigiana, sia costituita in forma di società semplice ovvero in nome collettivo, per titolari di impresa ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge, si intendono tutti i soci che rivestono singolarmente i requisiti di cui all'art. 1, lettere b) e c) della legge 25 luglio 1956, n. 860".

Con la legge n. 463 del 1959 l'assicurazione diviene obbligatoria anche ai fini pensionistici con l'istituzione della gestione speciale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'INPS ora denominata "Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani". L'obbligo riguarda i titolari delle imprese artigiane, i contitolari delle imprese familiari e i familiari coadiuvanti.

Nel 1960, con la legge n. 1397, viene estesa anche agli esercenti attività commerciali l'assicurazione contro le malattie e, con legge 613 del 1966, l'obbligo contributivo per l'assicurazione ai fini pensionistici: "L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è estesa agli esercenti piccole imprese commerciali iscritti negli elenchi degli aventi diritto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie istituita con legge 27 novembre 1960, n. 1397, agli ausiliari del commercio ed agli altri lavoratori autonomi iscritti nei predetti elenchi, nonché ai loro familiari coadiutori (...)".

di riparazioni o sorveglianza, mentre essa si trova in un porto dell'altro Stato, sono soggetti alla legislazione dello Stato al quale appartiene il porto;

- gli agenti diplomatici e i consoli di carriera, nonché il personale amministrativo e tecnico appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari, che nell'esercizio delle loro funzioni vengono inviati nel territorio dell'altro Stato, rimangono assoggettati, unitamente ai loro familiari, alla legislazione dello Stato al quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono;
- i lavoratori dipendenti da una pubblica amministrazione e il personale equiparato di uno degli Stati che nell'esercizio delle loro funzioni vengono inviati nel territorio dell'altro Stato rimangono assoggettati, unitamente ai loro familiari, alla legislazione dello Stato al quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono.

L'articolo 7 (Disposizioni particolari per il personale diverso da quello appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche) prevede che il personale delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari diverso da quello sopra specificato, nonché il personale domestico al servizio privato di Agenti diplomatici e consolari, o di altri membri di dette Missioni diplomatiche e Uffici consolari, può esercitare l'opzione per l'applicazione della legislazione dello Stato d'invio, a condizione che siano cittadini di tale Stato.

L'articolo 8 (Eccezioni agli articoli 5 e 6) consente alle Autorità competenti dei due Stati contraenti o alle istituzioni da esse delegate di prevedere di comune accordo eccezioni nell'interesse dei lavoratori, in deroga a quanto previsto dagli articoli 5 e 6.

L'articolo 9 (Esportabilità delle prestazioni in denaro) stabilisce che, salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo, i lavoratori aventi diritto a prestazioni in denaro da uno Stato contraente le riceveranno a parità di trattamento con i cittadini di tale Stato sul territorio dell'altro Stato contraente o di uno Stato terzo.

L'articolo 10 (Assicurazione volontaria) prevede che, ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria, se prevista dalla legislazione di uno degli Stati, i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di tale Stato si cumulino, se necessario, con quelli compiuti in virtù della legislazione dell'altro, a condizione che non si sovrappongano. Per poter usufruire della predetta disposizione ai sensi della legislazione di uno Stato contraente, l'interessato deve far valere almeno un anno di contribuzione compiuto in virtù della legislazione di tale Stato. In ogni caso non è autorizzata l'iscrizione simultanea all'assicurazione obbligatoria di uno Stato contraente e all'assicurazione volontaria dell'altro Stato, nel caso in cui una tale possibilità non sia consentita dalla legislazione di quest'ultimo Stato.

La RT non analizza i suddetti articoli.

Al riguardo, nulla da osservare.

L'articolo 11 (totalizzazione) stabilisce che, ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni in denaro o in natura, previste dal presente Accordo, i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti in virtù della legislazione di uno Stato contraente, sono totalizzati, se necessario, con i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato contraente, sempre che non si sovrappongano.

Al riguardo, premesso che la presente disposizione ricalca sostanzialmente il comma 1 dell'articolo 18 della vigente convenzione, si rinvia alle disposizioni relative alla disciplina pensionistica.

TITOLO III DISPOSIZIONI PARTICOLARI

CAPITOLO I MALATTIA (IVI COMPRESA LA TUBERCOLOSI) E MATERNITÀ

L'articolo 12 (Prestazioni) stabilisce che i lavoratori di cui agli articoli 6 e 7 che soddisfino le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni, tenendo conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 11, beneficino, per la durata della loro permanenza nell'altro Stato contraente, delle prestazioni in natura erogate per conto dell'Istituzione competente, da parte dell'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno, secondo la legislazione che quest'ultima applica e delle prestazioni in denaro corrisposte direttamente dall'Istituzione competente secondo la legislazione che quest'ultima applica. Tali disposizioni si applicano, per quanto riguarda le prestazioni in natura, ai familiari del lavoratore che lo accompagnano.

L'articolo 13 (Prestazioni in caso di soggiorno di breve durata) stabilisce che i lavoratori che, tenendo conto eventualmente di quanto disposto all'articolo 11, soddisfano, per aver diritto alle prestazioni, le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente e:

il cui stato di salute necessita di prestazioni immediate durante il soggiorno di breve durata sul territorio dell'altro Stato contraente, oppure

che sono stati autorizzati dall'Istituzione competente, in base alla legislazione che essa applica, a recarsi sul territorio dell'altro Stato per ivi ricevere le cure adatte,

beneficiano delle prestazioni in natura erogate per conto dell'Istituzione competente da parte dell'Istituzione del luogo di soggiorno, secondo la legislazione che quest'ultima applica, e delle prestazioni in denaro erogate direttamente dall'Istituzione competente, secondo la legislazione che quest'ultima applica. Il periodo di durata della corresponsione delle prestazioni in denaro è fissato dall'Istituzione competente.

Le suddette disposizioni sono applicabili, per quanto riguarda le prestazioni in natura, ai familiari del lavoratore, ai titolari di pensione o di rendita ed ai rispettivi familiari, nonché alle persone affiliate per altro titolo all'assicurazione obbligatoria per malattia nel proprio Stato.

L'articolo 14 (Prestazioni per i pensionati) riconosce al titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di entrambi gli Stati contraenti il diritto a ricevere le prestazioni in natura per sé e per i propri familiari dall'Istituzione del luogo di residenza ed a carico di questa.

I titolari di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di un solo Stato contraente, nonché i loro familiari, che risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente, hanno diritto a ricevere, per conto dell'Istituzione competente, le prestazioni in natura da parte dell'Istituzione del luogo di residenza, secondo la legislazione che quest'ultima applica.

L'articolo 15 (Prestazioni per i familiari) dispone che i familiari del lavoratore residenti nello Stato contraente diverso da quello competente beneficino delle prestazioni in natura erogate per conto dell'Istituzione competente da parte dell'Istituzione del luogo di residenza, secondo la legislazione che quest'ultima applica.

L'articolo 16 (Protesi e grandi apparecchi) subordina la concessione di protesi, grandi apparecchi e altre prestazioni in natura di notevole importanza, la cui lista sarà stabilita nell'Intesa amministrativa di cui all'articolo 35, alla preventiva autorizzazione dell'Istituzione competente, salvo casi di assoluta urgenza.

L'articolo 17 (Rimborsi) prevede che le prestazioni concesse dall'Istituzione di uno Stato contraente per conto dell'Istituzione dell'altro Stato contraente in base alle disposizioni del presente capitolo, diano luogo a rimborsi che saranno effettuati sulla base del costo effettivo, secondo le modalità e nella misura stabilite dall'Intesa amministrativa prevista all'articolo 35. Le Autorità e le Istituzioni competenti possono accordarsi su altre forme di rimborso.

La RT, per quanto attiene agli oneri relativi alle cure mediche, riporta nel prospetto a seguire le richieste di pagamento formulate, per il tramite della modulistica convenzionale, dalle istituzioni macedoni per oneri connessi a prestazioni sanitarie erogate dal SSN italiano. Il periodo di riferimento preso in considerazione va, per i debiti, da gennaio 2005 a gennaio 2019, e, per i crediti, da gennaio 2008 a gennaio 2019.

Avuto riguardo alle posizioni a debito dell'Italia, nella prima colonna dell'accluso schema è riportato il numero progressivo di acquisizione dell'invio effettuato dallo Stato estero; nella seconda è inserito (per ciascun invio) il numero complessivo di fatture ivi accluse; nella terza è riportato l'importo richiesto in dinari macedoni (valuta locale); nella quarta il tasso di cambio convenzionale; nella quinta il conseguente importo in euro.

Lo schema evidenzia che le richieste di pagamento da parte dello Stato estero su base annua oscillano da un minimo di € 99.595 a un massimo di € 565.400,03. Quest'ultimo dato rappresenta un'eccezione ed è riferito al 2016, che deve essere ancora verificato alla pari dei dati delle annualità successive.

Avuto riguardo alle posizioni a credito vantate dall'Italia, le prime richieste di pagamento a disposizione risalgono al 2008. In particolare, il credito comunicato dalle ASL/Regioni nei confronti delle istituzioni macedoni oscilla da un minimo di € 14.398,38 a un massimo di € 155.736,72.

Si stima che il rapporto debiti/crediti resti invariato anche per i prossimi anni.

Si rappresenta inoltre che, sulla base di quanto disposto dal DPR n. 224 del 2017, le competenze di natura economica restano a carico dello Stato per quanto riguarda la sola assistenza sanitaria erogata ai residenti all'estero (la percentuale di spesa si attesta all'1% della spesa globale), mentre le altre imputazioni economiche restano a carico delle ASL per il tramite delle regioni e saranno comprese nei saldi di mobilità internazionale nell'apposita colonna di riparto del FSN.

Macedonia Fatture debiti al costo				
Invio	N°fatture	Importo in Dinari	Tasso di cambio	Importo in Euro
001/05	1498	5.718.038,88		
002/05	419	2.054.377,13		
003/05	2394	6.688.272,48		
			61,32	€ 235.823,36
001/06	2113	6.358.989,00		
002/06	3080	9.186.848,00		
			61,539	€ 252.617,64
001/07	4191	13.106.556,00		
002/07	2488	8.894.327,50		
			61,312	€ 358.834,87
001/08	2277	6.423.141,50		
002/08	960	2.569.154,00		
			61,262	€ 146.784,23
001/09	1013	3.419.203,20		
002/09	restituito	4.155.827,45		
			61,262	€ 146.784,23
001/10		7.598.658,86		
			61,3934	€ 123.769,96
001/11	3777	9.350.091,08		
002/11	2591	6.128.195,92		
			61,3934	€ 252.116,46
001/12	942	2.224.480,85		
002/12	1421	445.406,46		
003/12	2771	5.584.373,40		
004/12	3646	8.075.045,50		
005/12	48	73.995,00		
006/12	107	306.668,00		
007/12	143	858.067,57		
			61,5564	€ 285.397,40
001/13		4.076.318,19		
002/13	48	114.786,50		
003/13	55	185.448,00		
004/13		1.100.478,00		
005/13		301.826,00		
006/13		232.680,08		
007/13		12.048,00		
008/13		101.498,00		
			61,4999	€ 99.595,00
001/14		88.345,72		
002/14		78.855,50		
003/14		4.966.550,68		
004/14		6.063.838,55		
005/14		62.605,00		
006/14		286.709,20		

CAPITOLO II

PENSIONI

L'articolo 18 (Pensioni dovute secondo la legislazione di uno Stato contraente (autonome)) prevede che se un lavoratore soddisfa le condizioni stabilite dalla legislazione di uno Stato contraente per acquisire il diritto alle prestazioni senza dovere ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui all'articolo 11, l'Istituzione competente di questo Stato debba concedere l'importo della prestazione calcolata esclusivamente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui l'assicurato abbia diritto, da parte dell'altro Stato contraente, ad una prestazione calcolata ai sensi dell'articolo 19.

L'articolo 19 (Pensioni dovute secondo la legislazione dei due Stati contraenti (totalizzazione internazionale e pro-rata)) stabilisce che se un lavoratore non soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni sulla base dei soli periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti in virtù di tale legislazione, l'Istituzione competente di detto Stato applica le disposizioni di cui all'articolo 11 (comma 1). Inoltre il comma 2 prevede che se la legislazione di uno Stato contraente subordina la concessione di prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale, per determinare il diritto a dette prestazioni siano totalizzati soltanto i periodi compiuti in un regime equivalente dell'altro Stato contraente o, in mancanza, nella stessa professione o occupazione, anche se nell'altro Stato non esiste un regime speciale per detta professione o occupazione. Se il totale di detti periodi di assicurazione non consente l'acquisizione del diritto a prestazioni nel regime speciale, detti periodi saranno utilizzati per determinare il diritto a prestazioni nel regime generale. Il comma 3 stabilisce che ai fini della determinazione delle prestazioni spettanti in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, l'Istituzione competente di ciascuno Stato contraente procede come segue:

- a) determina l'importo teorico della prestazione alla quale l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione totalizzati fossero stati compiuti sotto la propria legislazione;
- b) stabilisce quindi l'importo effettivo della prestazione cui ha diritto l'interessato, riducendo l'importo teorico di cui al comma 3 punto 1 in base al rapporto fra i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione che essa applica ed i periodi di assicurazione compiuti in entrambi gli Stati contraenti;
- c) se la durata totale dei periodi di assicurazione maturati in base alla legislazione di entrambi gli Stati contraenti è superiore alla durata massima prescritta dalla legislazione di uno Stato per beneficiare di una prestazione completa, l'istituzione competente prende in considerazione questa durata massima, in luogo della durata totale dei periodi in questione;

Infine il comma 4 stabilisce che se la legislazione di uno Stato contraente prevede che le prestazioni siano calcolate in relazione all'importo dei salari, dei redditi o dei contributi, l'Istituzione competente di tale Stato prende in considerazione esclusivamente i salari o i redditi percepiti, oppure i contributi versati, in conformità alla legislazione che essa applica.

L'articolo 20 (Periodi di assicurazione inferiori ad un anno) dispone che, nonostante quanto disposto all'articolo 19, se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato contraente non raggiunge almeno un anno e se, tenendo conto di questi soli periodi, non sorge alcun diritto alle prestazioni in virtù di detta legislazione, l'Istituzione di questo Stato non è tenuta a corrispondere prestazioni per tali periodi. Tuttavia, tali periodi di assicurazione sono presi in considerazione dall'Istituzione competente dell'altro Stato contraente, sia ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni in virtù della legislazione di tale Stato, sia per il calcolo delle medesime.

L'articolo 21 (Pensioni nel caso in cui la persona non soddisfi contemporaneamente le condizioni previste dalle legislazioni dei due Stati contraenti) prevede che, qualora un lavoratore, anche tenendo conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui all'articolo 11, non soddisfi nello stesso momento le condizioni richieste dalle legislazioni di entrambi gli Stati contraenti, il suo

diritto alla pensione è determinato nei riguardi di ciascuna legislazione, mano a mano che si realizzano tali condizioni.

L'articolo 22 (Pensioni minime) stabilisce che ciascuno degli Stati contraenti, se ricorrono i presupposti previsti dalla propria legislazione, integra al trattamento minimo le prestazioni il cui diritto è raggiunto in base all'articolo 11, solo qualora il beneficiario risieda sul suo territorio. L'integrazione al trattamento minimo fa carico esclusivamente all'Istituzione competente dello Stato contraente sul cui territorio il beneficiario risiede.

L'articolo 23 (Disposizioni particolari) dispone che se la legislazione di uno degli Stati subordina le prestazioni alla condizione che il lavoratore sia soggetto a tale legislazione nel momento in cui si verifica il rischio, tale condizione si intende soddisfatta se al verificarsi del rischio il lavoratore è soggetto alla legislazione dell'altro Stato o può far valere in quest'ultimo un diritto a prestazioni.

La RT premette che gli articoli del nuovo Accordo che producono effetti sulle future pensioni liquidate in totalizzazione (cfr. articolo 11), in quanto modificano la Convenzione attualmente in vigore, sono l'articolo 20 (Periodi di assicurazione inferiori ad un anno) e l'articolo 22 (Pensioni minime).

Dopo aver ribadito il contenuto dell'articolo 20 (contribuzione minima di 1 anno), ricorda che la normativa attuale (legge n. 885 del 1960, artt. 18-22) stabilisce invece che è sufficiente un solo contributo settimanale in Italia per avere diritto alla pensione *pro-quota*.

Attualmente il numero di pensioni vigenti erogate dall'INPS a lavoratori con una contribuzione inferiore ad un anno è così esiguo da indurre a considerare il fenomeno privo di rilievo. In ogni caso l'eventuale applicazione di tale articolo non potrà produrre in futuro oneri aggiuntivi, ma al contrario risparmi per l'INPS.

L'articolo 22 del nuovo Accordo condiziona il diritto all'integrazione al trattamento minimo alla residenza del beneficiario, atteso che l'integrazione "fa carico esclusivamente all'Istituzione competente dello Stato contraente sul cui territorio il beneficiario risiede".

Ciò a differenza di quanto stabilito dall'articolo 21, comma 2, della legge n. 885 del 1960 secondo cui l'integrazione è corrisposta "a carico degli Enti assicuratori dei due Paesi contraenti per la parte che corrisponde al rapporto dei periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti al momento della determinazione delle pensioni in ciascuno dei due Paesi con la somma totale dei periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti in entrambi i Paesi".

Delle 573 pensioni in totalizzazione vigenti all'1/1/2022, 395 sono erogate a cittadini residenti in Italia e, di queste, 89 risultano integrate al trattamento minimo. Quelle relative a residenti in Macedonia e integrate al minimo, invece, sono risultate essere un numero trascurabile e pertanto non si ritiene di procedere alla loro stima.

Secondo le indicazioni ricevute da parte della Direzione centrale pensioni dell'INPS, formulate sulla base di quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il nuovo Accordo riguarderà le sole pensioni che saranno liquidate dopo la ratifica e non anche quelle attualmente in pagamento. Nell'ultimo decennio sono state liquidate in Convenzione, a pensionati macedoni residenti in Italia, meno di 10 trattamenti annui integrati al trattamento minimo. In via cautelativa si può ipotizzare che nel decennio di

valutazione 2025-2034 ci saranno 15 nuovi pensionamenti all'anno e nessuna eliminazione definitiva (considerando anche l'eventuale nucleo superstite). L'importo medio della quota di integrazione al trattamento minimo, aggiuntiva rispetto al *pro-quota* spettante in base all'attuale Convenzione, può essere stimato pari a 3.100 euro annui, secondo quanto emerge simulando l'applicazione del nuovo Accordo alle pensioni dello stesso tipo liquidate negli ultimi anni. Nella valutazione tale importo medio annuo è stato poi incrementato annualmente al tasso di inflazione, utilizzando il quadro macroeconomico più recente.

Di seguito la tavola con la previsione del numero delle pensioni interessate dal provvedimento nel decennio in esame e del conseguente onere annuo.

Tav. 1 – Stima del maggior onere a carico dell'INPS nel prossimo decennio per l'integrazione al minimo delle pensioni in Convenzione a cittadini macedoni residenti in Italia (Capitolo II – Art.22)
(+ effetti positivi per la finanza pubblica; – effetti negativi per la finanza pubblica)
(importi in euro)

Anno	Numero	Maggiori oneri
2025	15	-25.000
2026	30	-76.000
2027	45	-128.000
2028	60	-183.000
2029	75	-239.000
2030	90	-298.000
2031	105	-360.000
2032	120	-423.000
2033	135	-489.000
2034	150	-558.000

La RT conclude evidenziando che l'intervento di integrazione al minimo potrebbe generare potenziali effetti fiscali. Tuttavia, considerando che l'integrazione in oggetto è condizionata alla residenza del beneficiario e riferita a soggetti appartenenti a fasce di reddito inferiori al limite della *no-tax* area, si ritiene che dall'applicazione dell'accordo non derivino effetti fiscali.

Al riguardo, nel presupposto della correttezza dell'indicazione relativa alla liquidazione, sulla base della vigente Convenzione e nell'ultimo decennio, di meno di 10 trattamenti annui integrati al trattamento minimo a pensionati macedoni residenti in Italia, non vi sono osservazioni da formulare, atteso che il dispositivo innova solo marginalmente – come riportato dalla RT – la disciplina pensionistica vigente ai sensi della Convenzione italo-jugoslava.

CAPITOLO III

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

L'articolo 24 (Prestazioni) prevede che per le prestazioni in natura e in denaro si applichino le disposizioni di cui agli articoli 12,16 e 17.

L'articolo 25 (Malattie professionali) stabilisce che le prestazioni per malattie professionali indennizzabili secondo la legislazione di entrambi gli Stati contraenti ed inserite nella lista contenuta nell'Intesa amministrativa di cui all'articolo 35 sono dovute dall'Istituzione dello Stato nel cui territorio è stata esercitata da ultimo una lavorazione che, per la sua natura, comporti il rischio dell'insorgere delle malattie professionali. Non si applicano a tali prestazioni le disposizioni di cui al precedente articolo 11.

Qualora un lavoratore, al quale è stata corrisposta in uno dei due Stati contraenti una prestazione per una malattia professionale, chieda ulteriori prestazioni per la stessa malattia nell'altro Stato, l'Istituto assicuratore del primo Stato rimane competente per la concessione di ulteriori prestazioni. Tuttavia, se detto lavoratore è stato successivamente occupato nell'altro Stato in una lavorazione che comporti lo stesso rischio per il quale ha ottenuto la prima prestazione, le ulteriori prestazioni sono a carico dell'Istituto assicuratore di quest'ultimo Stato.

L'articolo 26 (Eventi pregressi per la valutazione dell'incapacità) dispone che se, per la valutazione del grado di incapacità, la legislazione di uno Stato contraente prescrive che siano presi in considerazione gli infortuni sul lavoro avvenuti anteriormente, si terrà conto degli infortuni sul lavoro verificatisi anteriormente sotto la legislazione dell'altro Stato contraente.

L'articolo 27 (Infortunio *in itinere*) prevede che l'infortunio subito da un lavoratore, mentre egli si reca ad assumere lavoro, con regolare contratto, da uno Stato contraente nell'altro Stato, deve essere risarcito dall'Istituzione competente di quest'ultimo Stato, in conformità alle legislazioni che essa applica, qualora il sinistro si verifichi durante il viaggio, ininterrotto e per la via più breve, dal luogo di partenza sino al luogo di lavoro. Lo stesso vale per l'infortunio subito dal lavoratore quando questi ritorna nell'altro Stato contraente, subito dopo la fine del contratto di lavoro per effetto del quale si è trasferito nell'altro Stato.

L'articolo 28 (Accertamenti medici) stabilisce che, su richiesta dell'Istituzione competente e, previa autorizzazione di questa, anche su richiesta del lavoratore, l'Istituzione del luogo di nuova residenza o di soggiorno effettua esami medici per l'accertamento dell'incapacità lavorativa. Tale Istituzione trasmette all'Istituzione competente dettagliate perizie sulle condizioni di salute del lavoratore. Le relative spese saranno rimborsate dall'Istituzione competente all'Istituzione che ha eseguito tali esami, sulla base del costo effettivo.

L'articolo 29 (Diritto di surroga) prevede che, se un lavoratore ha diritto a prestazioni per infortunio sul lavoro o malattia professionale secondo la legislazione di uno Stato contraente per un danno causato da un terzo sul territorio dell'altro Stato contraente e se, in base alla legislazione di tale Stato, il lavoratore può pretendere il risarcimento del danno da parte del terzo, questo Stato riconosca all'Istituzione del primo Stato che ha concesso le prestazioni il diritto di surroga nel diritto al risarcimento.

L'articolo 30 (Notifiche) dispone che ogni infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima un lavoratore occupato sul territorio di uno dei due Stati contraenti e che abbia causato o che possa causare sia la morte sia un'incapacità permanente, deve essere notificato senza indugio tra le Istituzioni competenti dei due Stati contraenti.

La RT assicura che, per quanto riguarda la tutela dagli infortuni sul lavoro e dalle malattie professionali, dall'Accordo non derivano obblighi a carico della finanza pubblica poiché gli oneri finanziari correlati all'erogazione delle prestazioni per ogni evento lesivo riconosciuto trovano copertura nei premi assicurativi versati dai datori di lavoro, tanto per gli infortuni quanto per le malattie professionali.

I datori di lavoro, infatti, qualora intraprendano attività economiche, anche attraverso l'impiego di maestranze di nazionalità estera, sono tenuti al pagamento dei premi assicurativi a fronte delle tutele garantite dall'INAIL per i loro lavoratori. I premi assicurativi, in particolare, sono determinati nel loro ammontare in relazione agli oneri

sostenuti per le prestazioni erogate al fine di garantire l'equilibrio della gestione assicurativa senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

A tale impostazione si conforma l'articolo 25 dell'Accordo in oggetto, laddove al par. 1 prevede che gli oneri per le malattie professionali contratte per l'esercizio di un'attività/lavorazione, il cui riconoscimento richiede un'esposizione al rischio generalmente prolungata nel tempo per acquisire carattere di idoneità a causare la malattia, sono a carico dell'Istituto assicuratore del Paese dove l'attività viene esercitata.

Ciò vale anche con riguardo al par. 2 del predetto articolo 25, che disciplina il caso del lavoratore che in uno dei 2 Stati contraenti abbia avuto il riconoscimento di una malattia professionale e che, trovandosi nell'altro Stato, chieda delle ulteriori prestazioni per la stessa malattia già riconosciuta. La disposizione prevede, infatti, che le ulteriori prestazioni rimangano comunque a carico dello Stato che ha già riconosciuto la malattia e dove il lavoratore era assicurato, senza ulteriori oneri, quindi, per l'altro Stato contraente in cui il lavoratore si trova.

Allo stesso criterio si conforma l'ultima frase del suddetto par. 2: è previsto infatti che le conseguenze per eventuali esposizioni allo stesso rischio – che in uno dei due Stati contraenti avevano già comportato il rischio di una malattia professionale – che determinano l'insorgere di ulteriori danni alla salute del lavoratore, con i relativi oneri per le prestazioni da erogare, sono a carico dello Stato dove l'ulteriore esposizione al rischio si è verificata e presso cui il lavoratore deve essere assicurato a causa dello svolgimento della relativa lavorazione.

In assenza di obbligo assicurativo con il nostro Paese, infine, gli eventuali oneri per accertamenti medico legali o prestazioni in natura di competenza INAIL, effettuati sul suolo italiano nei confronti di lavoratori infortunati o colpiti da malattie professionali non assicurati con l'Istituto, sono comunque oggetto di rimborso da parte della Macedonia.

Al riguardo, nulla da osservare, anche considerando che gli articoli 25 e 27 ricalcano rispettivamente gli articoli 14 e 17 della vigente Convenzione.

CAPITOLO IV DISOCCUPAZIONE

L'articolo 31 (Diritto alle prestazioni) dispone che se un lavoratore non soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni di disoccupazione sulla base dei soli periodi di lavoro soggetti a contribuzione compiuti sotto tale legislazione, l'Istituzione competente di detto Stato tiene conto, nella misura necessaria, dei corrispondenti periodi di lavoro compiuti sotto la legislazione dell'altro Stato contraente (comma 1).

Il comma 2 subordina l'applicazione della suddetta disposizione alla condizione che il lavoratore sia stato soggetto da ultimo, per almeno 6 mesi, alla legislazione in virtù della quale le prestazioni sono richieste.

Infine, il comma 3 prevede che il lavoratore che soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni di disoccupazione e si reca nell'altro Stato contraente

a cercarvi lavoro, conservi il diritto a tali prestazioni alle condizioni fissate dalla legislazione dello Stato in cui il diritto è stato acquisito, per la durata massima di 3 mesi (6 mesi ai sensi del comma 2 dell'articolo 26 della vigente Convenzione), ridotta del periodo in cui ha già goduto delle prestazioni stesse in tale Stato. Le prestazioni vengono erogate dall'istituzione dello Stato contraente in cui il disoccupato si è recato e sono rimborsate dall'istituzione competente dell'altro Stato contraente secondo le modalità fissate nell'Intesa amministrativa di cui all'articolo 35.

La RT fa presente che i cittadini macedoni che nel corso del 2022 hanno versato contributi previdenziali all'INPS sono risultati pari a 36.551 unità di cui 26.337 maschi e 10.214 femmine, distribuiti per classi di età come mostrato nella tavola seguente.

L'anzianità media di contribuzione versata in Italia da tali lavoratori è di 13,2 anni per gli uomini e a 7,7 anni per le donne (in media 11,7 anni).

Tav. 2 – Numero dei cittadini macedoni contribuenti all'INPS nel 2022, distinti per classi d'età e sesso

Classi d'età	Maschi	Femmine	Totale
15-19	482	182	664
20-24	2.371	1.069	3.440
25-29	2.985	1.309	4.294
30-34	3.349	1.556	4.905
35-39	3.228	1.597	4.825
40-44	3.232	1.382	4.614
45-49	3.403	1.361	4.764
50-54	3.231	898	4.129
55-59	2.419	588	3.007
60-64	1.277	219	1.496
65-69	338	51	389
70+	22	2	24
Totale	26.337	10.214	36.551
Età media	40,7	38,2	40,0

Sottolinea che la collettività dei cittadini italiani residenti in Macedonia è di modesta entità come è possibile rilevare dagli iscritti all'AIRE che, al 31/12/2022, sono risultati pari a sole 631 unità. Pertanto, nella valutazione non si è tenuto conto degli effetti dell'Accordo su tale collettività.

La RT sottolinea che il comma 3 innova il diritto alle prestazioni di disoccupazione riducendo da 6 a 3 mesi il periodo massimo di godimento della prestazione per i lavoratori che, rimasti disoccupati, facciano ritorno nel proprio Paese per cercare lavoro. È evidente che il nuovo Accordo produrrà, per tale voce di spesa, un minor onere.

Ai fini della valutazione è stata proiettata, per il decennio 2025-2034, la popolazione dei lavoratori macedoni contribuenti nel 2022. È stata poi applicata la percentuale costante del 75% (sulla base delle risultanze dell'archivio 2022) per individuare la quota annua di assicurati con almeno sei mesi di contribuzione. È stato inoltre considerato un importo medio mensile dell'indennità di disoccupazione (Naspi) di 850 euro nel 2022, rivalutato nel tempo sulla base del tasso di inflazione previsto nel quadro macroeconomico più recente e applicato all'intero periodo oggetto di valutazione. Si è

ipotizzato un tasso di disoccupazione pari al 15% per tutto il periodo considerato e una quota di lavoratori che, una volta rimasti disoccupati, fanno ritorno in patria pari a un terzo. La valutazione presuppone che il comportamento dei cittadini macedoni che lavorano in Italia non sia influenzato dal cambiamento della normativa.

Tav. 3 – Stima del minor onere a carico dell’INPS per prestazioni di disoccupazione a lavoratori macedoni nel prossimo decennio (Capitolo IV)

*(+ effetti positivi per la finanza pubblica; – effetti negativi per la finanza pubblica)
(importi in euro)*

Anno	Numero lavoratori previsti	Numero lavoratori oltre 26 settimane	Beneficiari	Minori oneri
2025	37.350	28.013	1.388	3.818.000
2026	37.850	28.388	1.406	3.944.000
2027	38.350	28.763	1.425	4.068.000
2028	38.850	29.138	1.444	4.202.000
2029	39.350	29.513	1.463	4.343.000
2030	39.850	29.888	1.481	4.486.000
2031	40.350	30.263	1.500	4.631.000
2032	40.850	30.638	1.519	4.783.000
2033	41.350	31.013	1.538	4.938.000
2034	41.850	31.388	1.554	5.099.000

Per quanto riguarda le prestazioni in esame, l’Accordo non produce effetti fiscali, non essendo tali prestazioni assoggettate ad imposizione fiscale.

Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che metodologicamente la ricostruzione della RT è condivisibile e che i dati riportati sono caratterizzati dall’affidabilità tipica di quelli amministrativi. Ciò premesso, mentre non si hanno osservazioni in ordine alla prudenzialità o plausibilità delle restanti ipotesi, quella relativa alla quota di lavoratori che, una volta rimasti disoccupati, farebbero ritorno in Macedonia, pari a un terzo, pur non essendo irrealistica, andrebbe valutata nella sua prudenzialità. Si consideri che all’analogia disposizione recata dalla recente Convenzione in materia di sicurezza sociale stipulata con l’Albania non sono stati prudenzialmente ascritti effetti finanziari.

CAPITOLO V PRESTAZIONI FAMILIARI

L’articolo 32 (Totalizzazione) dispone che se la legislazione di uno Stato contraente subordina l’acquisizione del diritto alle prestazioni familiari al compimento di periodi di assicurazione ed equivalenti, l’Istituzione competente, se necessario, applica le disposizioni di cui all’articolo 11.

L’articolo 33 (Residenza dei familiari) stabilisce che i lavoratori, con esclusione dei disoccupati e dei pensionati, ricevono le prestazioni familiari spettanti, anche se i familiari risiedono nell’altro Stato contraente.

L’articolo 34 (Regole di priorità in caso di cumulo) prevede la sospensione del diritto alle prestazioni familiari spettanti ai sensi dell’articolo 33 se dette prestazioni, ovvero altri tipi di benefici

previdenziali o assistenziali a sostegno del nucleo familiare, sono dovuti anche in virtù della legislazione dello Stato contraente sul cui territorio i familiari risiedono.

La RT ricorda che il decreto legislativo n. 230 del 2021, nell'istituire l'Assegno Unico, ha abrogato l'Assegno per il nucleo familiare (ANF) per i nuclei con figli. Inoltre, attualmente, questa nuova prestazione è erogata a condizione che il nucleo familiare sia residente in Italia. Pertanto, la quasi totalità dei lavoratori macedoni con famiglia residente in patria non percepisce alcuna prestazione, né gli Assegni familiari né l'Assegno Unico. Solo i nuclei familiari senza figli hanno ancora diritto agli Assegni familiari e quindi, per quest'ultimo collettivo, l'introduzione dell'articolo 34 dell'Accordo potrà generare qualche risparmio nel caso analoga prestazione fosse prevista dalla normativa macedone. Si tratta comunque di importi trascurabili che prudenzialmente non vengono considerati.

Per quanto riguarda le prestazioni in esame, l'Accordo non produce effetti fiscali, non essendo tali prestazioni assoggettate ad imposizione fiscale.

Al riguardo, nulla da osservare, anche considerando che gli articoli 32 e 33 in esame appaiono sovrapponibili rispettivamente agli articoli 24 e 23 della vigente Convenzione.

La RT propone poi un paragrafo che ricapitola gli

Effetti finanziari complessivi dell'Accordo

dai quali emerge che la nuova normativa non comporterà oneri per le gestioni dell'INPS nel prossimo decennio ma anzi consentirà un risparmio per ciascuno degli anni considerati.

Tav. 4 – Effetti finanziari derivanti dell'applicazione dell'Accordo in materia di sicurezza sociale tra Italia e Macedonia con riferimento ai capitoli II, IV, e V

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; – effetti negativi per la finanza pubblica)
(importi in euro)

Anno	Maggiori oneri pensioni (Capitolo II) a	Minori oneri disoccupazione (Capitolo IV) b	Effetti finanziari complessivi a+b
2025	-25.000	3.818.000	3.793.000
2026	-76.000	3.944.000	3.868.000
2027	-128.000	4.068.000	3.940.000
2028	-183.000	4.202.000	4.019.000
2029	-239.000	4.343.000	4.104.000
2030	-298.000	4.486.000	4.188.000
2031	-360.000	4.631.000	4.271.000
2032	-423.000	4.783.000	4.360.000
2033	-489.000	4.938.000	4.449.000
2034	-558.000	5.099.000	4.541.000

Al riguardo, nulla da osservare, alla luce del carattere meramente riepilogativo delle quantificazioni finora effettuate rinvenibile nella tabella appena proposta.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI DIVERSE

L'articolo 35 (Intesa amministrativa) dispone che le Autorità competenti concordano la normativa di attuazione dell'accordo in un'intesa amministrativa, che entrerà in vigore contemporaneamente all'entrata in vigore dell'Accordo.

L'articolo 36 (Scambio di informazioni) stabilisce che le Autorità competenti dei due Stati si impegnano a tenersi vicendevolmente informate su tutti i provvedimenti assunti per l'applicazione dell'Accordo, sulle difficoltà che potranno manifestarsi sul piano tecnico e sulle modifiche delle rispettive legislazioni che interessino l'applicazione dell'Accordo.

L'articolo 37 (Collaborazione amministrativa) prevede che le Autorità, le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento dei due Stati contraenti si impegnino a prestarsi reciproca assistenza e collaborazione per l'applicazione del presente Accordo. Tale assistenza è gratuita. Essi possono anche avvalersi, quando siano necessari, di mezzi istruttori nell'altro Stato contraente per il tramite delle Autorità diplomatiche e consolari di tale Stato (comma 1). Ai sensi del comma 2 gli accertamenti e i controlli sanitari che vengono effettuati per l'applicazione della legislazione di uno Stato contraente e che riguardino le persone che risiedono o soggiornano nel territorio dell'altro Stato contraente debbono essere disposti dall'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno, su richiesta dell'Istituzione competente ed a carico di questa. Nell'Intesa amministrativa di cui all'articolo 35, saranno stabilite le disposizioni per il rimborso delle spese. Le spese per gli accertamenti ed i controlli sanitari effettuati nell'interesse delle Istituzioni di entrambi gli Stati non danno luogo a rimborsi.

L'articolo 38 (Assistenza diplomatica e consolare) consente alle Autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato contraente di rivolgersi direttamente alle Autorità, alle Istituzioni competenti e agli Organismi di collegamento dell'altro Stato contraente per ottenere informazioni utili alla tutela degli aventi diritto cittadini del proprio Stato e di rappresentarli senza speciale mandato.

L'articolo 39 (Esenzioni e riconoscimento degli attestati) dispone che le esenzioni da imposte, tasse e diritti previste dalla legislazione di uno degli Stati contraenti valgono anche per l'applicazione del presente Accordo. Tutti gli atti, documenti ed altre scritture che debbano essere presentati per l'applicazione dell'Accordo sono esenti dal visto di legalizzazione da parte delle Autorità diplomatiche e consolari. L'attestazione, rilasciata dalle Autorità, Istituti competenti e Organismi di collegamento di uno Stato, relativa all'autenticità di un certificato o documento, viene considerata valida dai corrispondenti soggetti dell'altro Stato.

Gli articoli 40 (Organismi di collegamento) e 42 (Corrispondenza tra Autorità, Istituzioni e Organismi di collegamento) prevedono che le Autorità competenti designino degli organismi di collegamento che corrispondono direttamente tra loro, con i lavoratori e con i loro rappresentanti, redigendo la corrispondenza nelle rispettive lingue nazionali.

L'articolo 41 (Domande, dichiarazioni e ricorsi) stabilisce che le domande, le dichiarazioni ed i ricorsi che vengono presentati, in applicazione del presente Accordo, ad una Autorità, Istituzione o ad un Organismo di collegamento di uno Stato contraente, sono considerate come domande, dichiarazioni o ricorsi presentati alla corrispondente Autorità, Istituzione od Organismo di collegamento dell'altro Stato contraente. Una domanda di prestazione presentata all'Istituzione competente di uno Stato contraente vale anche come domanda di prestazione presentata all'Istituzione competente dell'altro Stato contraente. I ricorsi che devono essere presentati entro un termine prescritto ad una Autorità o Istituzione competente di uno Stato contraente sono considerati come presentati in termine, se essi sono stati presentati entro lo stesso termine ad una corrispondente Autorità od Istituzione dell'altro Stato contraente. In tal caso l'Autorità od Istituzione cui i ricorsi sono stati presentati, li trasmette senza indugio all'Autorità o all'Istituzione competente dell'altro Stato contraente.

L'articolo 43 (Pagamenti) stabilisce che l'Istituzione di uno Stato contraente che, ai sensi del presente Accordo, deve effettuare dei pagamenti a favore di aventi diritto che risiedono o soggiornino nel territorio dell'altro Stato contraente, deve effettuarli con effetto liberatorio nella valuta del proprio

Stato. I pagamenti da effettuare a favore delle Istituzioni dell'altro Stato contraente debbono essere effettuati nella valuta di quest'ultimo Stato, al cambio medio ufficiale annuo dello stesso Stato. Il trasferimento da uno Stato all'altro delle somme dovute in applicazione del presente Accordo avrà luogo conformemente agli Accordi vigenti in materia tra i due Stati contraenti al momento del trasferimento stesso. Nel caso in cui negli Stati contraenti vengano introdotte misure restrittive in materia valutaria, i rispettivi Governi adotteranno immediatamente i provvedimenti necessari per assicurare, in conformità con le disposizioni del presente Accordo, il trasferimento di somme dovute dall'uno o dall'altro Stato.

L'articolo 44 (Recuperi) dispone che l'Istituzione di uno Stato contraente che abbia erogato una prestazione per un importo eccedente quello cui il beneficiario avrebbe avuto diritto può chiedere alla competente Istituzione dell'altro Stato contraente di trattenere l'importo pagato in eccedenza sugli arretrati dei ratei di pensione o rendita da essa eventualmente dovuti al beneficiario. L'importo così trattenuto viene trasferito all'Istituzione creditrice.

L'articolo 45 (Protezione dei dati personali) stabilisce che qualsiasi dato relativo alle singole persone che, per l'applicazione del presente Accordo viene trasmesso da uno Stato contraente all'altro, dovrà essere mantenuto riservato ed utilizzato esclusivamente per determinare il diritto alle prestazioni in base a questo Accordo. Tutti gli scambi di dati tra gli Stati contraenti saranno soggetti alla legislazione sulla protezione dei dati personali dei due Stati contraenti.

La RT nulla aggiunge al contenuto di tali articoli, sottolineandone la natura ordinamentale. All'attuazione di tali disposizioni l'INPS e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che le disposizioni assumono carattere ordinamentale ovvero ricalcano quelle della convenzione italo-jugoslava del 1957, nel presupposto che sia confermato – come appare peraltro plausibile – che il Garante per la *privacy* possa adempiere ai compiti ad esso attribuiti dall'articolo 45 a valere sulle risorse ordinariamente disponibili.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

L'articolo 46 (Disposizioni transitorie per le pensioni ai superstiti) stabilisce che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 20, per le prestazioni ai superstiti derivanti da pensioni erogate ai sensi della Convenzione sulle assicurazioni sociali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia firmata il 14 novembre 1957, si tiene conto, per la totalizzazione, del requisito minimo contributivo previsto dalla suddetta Convenzione.

L'articolo 47 (Decorrenza) prevede che le disposizioni del presente Accordo si applichino alle domande di prestazioni presentate dalla data della sua entrata in vigore. Ai fini del presente Accordo saranno presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore. Il presente Accordo non dà diritto a prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore.

Un diritto a prestazioni è acquisito in virtù del presente Accordo, anche se si riferisce ad un evento assicurato verificatosi prima della data della sua entrata in vigore.

L'articolo 48 (Entrata in vigore) dispone (comma 2) che il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui avverrà lo scambio degli strumenti di ratifica e da tale data cesserà di essere in vigore, in tutte le sue parti, nei rapporti tra Italia e Macedonia, la Convenzione sulle assicurazioni sociali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federale di

Jugoslavia firmata il 14 novembre 1957, fatti salvi i diritti acquisiti o in corso di definizione in base a quest'ultima convenzione, durante il suo periodo di vigenza.

La RT nulla aggiunge al contenuto di tali articoli, sottolineandone la natura ordinamentale. All'attuazione di tali disposizioni l'INPS e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, per quanto attiene al comma 2 dell'articolo 48, si osserva che la sua formulazione induce ad escludere che l'entrata in vigore dell'Accordo possa intervenire prima del decorso di un semestre nel corrente anno, per cui le stime degli effetti finanziari relative al 2025 dovrebbero essere proporzionalmente adeguate.

ARTICOLO 3 DEL DDL DI RATIFICA (DISPOSIZIONI FINANZIARIE)

Il comma 1 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 22 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in 25.000 euro per l'anno 2025, 76.000 euro per l'anno 2026, 128.000 euro per l'anno 2027, 183.000 euro per l'anno 2028, 239.000 euro per l'anno 2029, 298.000 euro per l'anno 2030, 360.000 euro per l'anno 2031, 423.000 euro per l'anno 2032, 489.000 euro per l'anno 2033 e 558.000 euro annui a decorrere dall'anno 2034, mediante utilizzo di quota parte dei risparmi di spesa derivanti dall'attuazione dell'articolo 31 dell'Accordo di cui all'articolo 1.

Il comma 2 impone che dall'attuazione dell'Accordo, considerato quanto previsto al comma 1, non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La RT ribadisce il contenuto dell'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare, al netto del rilievo sopra formulato relativo al comma 2 dell'articolo 48 della Convenzione in esame.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Dic. 2024

[Nota di lettura n. 213](#)

A.S. 1323: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 214](#)

A.S. 1330: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” (Approvato dalla Camera dei deputati)

Gen. 2025

[Nota di lettura n. 215](#)

A.S. 1294: "Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 216](#)

A.S. 1335: “Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina”

"

[Nota di lettura n. 217](#)

A.S. 1337: “Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi”

"

[Nota di lettura n. 218](#)

A.S. 1320: “Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate nonché delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate

"

[Nota di lettura n. 219](#)

A.S. 1322: "Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria" (Approvato dalla Camera dei deputati) – Edizione provvisoria

"

[Nota di lettura n. 220](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011, e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/CE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario (**Atto del Governo n. 242**)

Feb. 2025

[Nota di lettura n. 221](#)

A.S. 1359: “Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA”

"

[Nota di lettura n. 222](#)

A.S. 1340: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 223](#)

A.S. 1374: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura” (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 224](#)

A.S. 1366: "Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5, recante misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico"